

ETICHETTATURA ALIMENTARE

- 1. Circolare ICQRF sul D.Lgs. 231/2017**
- 2. Nota Mise effetti abrogativi art. 30 del D.lgs 231 del 2017**
- 3. Decreto Sede stabilimento**
- 4. Nuove disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica**
- 5. Fitosanitari – Decreto 22 gennaio 2018, n. 33 in materia di prodotti destinati agli utilizzatori non professionali**
- 6. Indicazione di origine ingrediente primario**
- 7. Comunicazione della Commissione relativa a domande e a risposte sull'applicazione del Reg. 1169/2011**

SALUTE E SICUREZZA

- 1. Risoluzioni Ministero dello sviluppo Economico**
- 2. Indicazione nutrizionale**
- 3. Linee guida home food e home restaurant**
- 4. Linee Guida Ministero della salute- Spreco alimentare**

AGRICOLTURA E PESCA

- 1. Nota Anci -somministrazione non assistita**
- 2. Proposta direttiva pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare**
- 3. Bando mense scolastiche certificate**
- 4. Circolare sulle modalità di coltivazione e regole florovivaistiche**

ETICHETTATURA ALIMENTARE

1. Circolare ICQRF sul D.Lgs. 231/2017

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) lo scorso 10 maggio ha emanato la circolare n. 156934 in cui ha fornito alcune prime indicazioni sul D.Lgs. 231/2017 in materia di etichettatura (**vedi Com. n. 20 del 19 aprile 2018 e Com. n. 28 del 14/05/2018**).

Insieme alla circolare è stata pubblicata una tabella che costituisce il prontuario delle sanzioni, in cui sono indicati gli importi delle singole sanzioni, le eventuali possibili riduzioni e i casi di applicabilità della diffida.

L'Ispettorato indica, in particolare, che la sanzione prevista dall'articolo 3 per la violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento 1169/2011 (di seguito "regolamento"), sarà applicabile anche in tutti i casi in cui le informazioni sugli alimenti non siano riportate in lingua italiana, per i prodotti esposti al consumatore finale. Il citato art. 7 infatti, prevede, al par. 2, che *"le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore"*.

Rispetto alle sanzioni per l'omissione delle indicazioni obbligatorie, la circolare ricorda che l'obbligo di fornire le informazioni di carattere nutrizionale è sanzionata in base all'art. 7 del D.Lgs. 27/2017, che rimarrà quindi l'unica disposizione applicabile in tale circostanza.

La circolare contempla anche la possibilità di omettere l'indicazione del lotto, prevista ai sensi dell'art. 17 del decreto, nel caso in cui la data di scadenza o il termine minimo di conservazione siano espressi almeno con il giorno e il mese. In proposito, la circolare segnala che, diversamente da quanto prevedeva l'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 109/1992, non è più possibile considerare *"indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione del giorno, del mese e dell'anno"* come poteva avvenire, ad esempio, con la data di confezionamento del prodotto.

Riguardo ai profili inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni, la circolare dà conto, innanzitutto, di come l'irrogazione delle sanzioni, di competenza dell'ICQRF, sia stata delegata ai Direttori degli Uffici territoriali in relazione alla rispettiva circoscrizione di competenza.

Per le violazioni commesse fino all'8 maggio 2018 rimarrà applicabile la normativa previgente. Pertanto, anche nel caso di violazioni accertate e contestate dopo l'entrata in vigore del decreto, rimarranno competenti le Regioni e Province autonome o le Autorità da esse delegate.

L'ICQRF fornisce, poi, alcuni importanti chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'art. 27, comma 3, del decreto, che prevede che, nel caso in cui la violazione sia commessa da microimprese, "la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo".

Secondo la circolare è opportuno che gli organi che svolgono i controlli si preoccupino, già in sede di programmazione degli stessi, di verificare l'appartenenza delle imprese che intendono controllare alla categoria delle microimprese, in modo da potergli applicare la riduzione al momento della contestazione della violazione, così che possa sommarsi alla possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nel caso in cui l'organo di controllo non dovesse provvedere a qualificare l'impresa come "microimpresa", dovrebbe essere considerata ammissibile un'autodichiarazione in tal senso da parte della stessa impresa.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza di entrambi i requisiti necessari, lo stesso organo che accerta la violazione dovrà quindi procedere a rideterminare la sanzione pecuniaria "riducendola ad un terzo dell'importo edittale previsto". All'importo così determinato si potranno applicare le disposizioni relative al pagamento in misura ridotta.

La tabella allegata alla circolare, che contiene il prontuario, distingue le sanzioni applicabili alle microimprese da quelle applicabili negli altri casi, indicando volta per volta gli importi edittali minimi e massimi, nonché gli importi dovuti in caso di pagamento in misura ridotta e di riduzione del 30% nel caso di pagamento entro 5 giorni.

La tabella chiarisce che, a patto che ne ricorrano le condizioni, la diffida è potenzialmente applicabile alla maggior parte delle violazioni previste dal provvedimento.

La diffida è stata invece ritenuta applicabile nei casi di vendita dei prodotti non preimballati previsti dall'art. 23, tra i quali rientrano anche l'omessa o difforme indicazione degli allergeni nella vendita dei prodotti e per gli alimenti serviti dalle collettività, a condizione comunque che il prodotto non sia stato commercializzato.

Da ultimo si ricorda che secondo la circolare la competenza all'irrogazione delle sanzioni, spetta sempre all'ICQRF, in conformità a quanto prevede in generale l'art. 26 del D.Lgs. 231/2017.

2. Nota Mise n. 13330 del 9 aprile effetti abrogativi art. 30 del D.lgs 231 del 2017

Lo scorso 9 aprile, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata pubblicata la nota informativa n. 13330 che ha fornito chiarimenti sugli effetti abrogativi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2017. **(vedi com 26 del 10 maggio)**

L'articolo in oggetto, prevede l'abrogazione del D.lgs 109 del 1992, dell'art. 7 del Dpr 391/80 sull'indicazione del lotto di appartenenza, superato dalla direttiva n.2011/91/UE, e del decreto legislativo del 16 febbraio 1993 n. 77, relativo all'etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari in quanto superato dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

La nota ministeriale, per quanto riguarda l'abrogazione del D.lgs 109 del 1992, precisa che il richiamo agli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 109/92, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito alle norme contenute nei corrispondenti articoli del decreto.

Il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs 231/2017 sopprime, inoltre, le parole relative ai termini di durabilità del latte, che non poteva superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento, contenute all'articolo 5, comma 3 all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 169 del 1989.

La circolare del Mise, ricorda, che tale indicazione è stata già superata con il D.M. 24 luglio 2003, che ha aveva già disposto che: *"La data di scadenza è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico."* Il termine per la consumazione del latte fresco, è poi stata confermata a sei giorni anche dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2004, n. 157 (Legge 3 agosto 2004, n. 204).

Pertanto, per quanto riguarda la durabilità del latte, sono in vigore soltanto le disposizioni relative alla data di scadenza per il latte recante la dicitura "fresco", contenute nel D.L. 24 giugno 2004, n. 157 (determinata al massimo nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico) e quelle relative al latte crudo (tre giorni dalla data di mungitura prevista dal D.M. 12 dicembre 2012). Per gli altri tipi di latte (UHT, a lunga conservazione, microfiltrato, etc.), la determinazione della data di scadenza/termine minimo di conservazione è rimessa alla responsabilità dell'operatore ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. f) del regolamento e della normativa UE contenuta nel pacchetto igiene.

La circolare ha, infine, fornito taluni chiarimenti in ordine all'abrogazione degli articoli dal 19 al 28 del D.lgs 109 del 1992 che recano interventi su discipline settoriali (ad es. Birra, Burro, Camomilla, Cereali sfarinati, Formaggi freschi a pasta filata, Margarina, Miele, Olio di oliva e di semi).

Il Mise evidenzia che l'abrogazione del D.lgs 109 del 1992 non ha comportato anche l'abrogazione delle modifiche apportate da altre discipline settoriali.

Pertanto, al fine di favorire una maggiore comprensione dell'abrogazione o del permanere in vigore della normativa di settore, è stata predisposta una tabella di concordanza tra gli articoli del D.lgs 109 del 1992 e le relative norme di settore da tempo modificate.

3. Sede stabilimento

Lo scorso 5 aprile è entrato in vigore il decreto legislativo n. 145 del 2017 che ha reintrodotto l'obbligo per i produttori alimentari di indicare la sede o l'indirizzo dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento nell'etichetta dei prodotti alimentari preimballati. **(vedi Com n. 26 del 10 maggio)**

Lo schema di decreto è stato regolarmente notificato lo scorso 28 settembre dalle autorità italiane alla Commissione europea in base all'art. 114 paragrafo 4 del TFUE. L'art. 114 consente, infatti, agli Stati membri dopo l'adozione di misure di armonizzazione di notificare alla Commissione europea disposizioni nazionali giustificate da particolari esigenze.

La Commissione ha rigettato la notifica italiana del decreto sullo stabilimento in una missiva inviata da Vytenis Andriukaitis, in cui la richiesta del nostro Paese è stata definita "irricevibile", in quanto il decreto legislativo non era in vigore al momento della notifica il provvedimento italiano e l'art. 114, paragrafo 4, del TFUE, riguarda unicamente il mantenimento dopo l'adozione di una misura di armonizzazione di disposizioni nazionali esistenti.

Immediata la presa di posizione del Mipaaf, che con un comunicato stampa del 6 aprile u.s. ha precisato che: *"il decreto per l'obbligo dello stabilimento in etichetta è pienamente in vigore. Il provvedimento risponde a ragioni di tutela del consumatore e garanzia della massima trasparenza nella filiera alimentare italiana"*.

In merito alle procedure di notifica all'Unione Europea, continua il Mipaaf, il governo ha tempestivamente risposto alla Commissione, opponendosi alla irricevibilità della notifica e argomentando le ragioni della sua piena correttezza: essa rientra nel modello dell'articolo 114 de TFUE, in quanto finalizzata a mantenere nel nostro ordinamento una disciplina previgente (quella del 1992) per ragioni di tutela della salute pubblica.

Questa interlocuzione con la Commissione è ancora in corso- afferma il Mipaaf- ed il decreto è pienamente in vigore e il Governo conta di risolvere in modo positivo la vicenda.

4. Nuove disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2018, è stato pubblicato il Decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante *"Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170"*. Il decreto legislativo è stato adottato sulla base dell'articolo 5, commi 1 e 2, lettera g), della legge n. 154 del 2016, costituisce un testo unico in materia di controlli introduce nel diritto interno disposizioni di dettaglio coerenti con le finalità della delega; prevede l'abrogazione espressa della disciplina legislativa nazionale, che viene integralmente sostituita alla luce, sempre, dei principi e criteri contenuti nell'articolo 5, sopra citato. Il decreto reca la disciplina degli organismi di controllo, i quali sono autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di parte, sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, gli organismi di controllo devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012. La norma chiarisce i contenuti dell'istanza, che deve prevedere la descrizione della procedura di controllo che l'organismo di controllo intende seguire sulla base dei requisiti minimi fissati nell'allegato 1 del decreto legislativo in esame, comprensiva del tariffario che si intende applicare agli operatori, delle misure di controllo e precauzionali che si intende imporre agli stessi nonché le misure che si intende applicare in caso di accertamento di irregolarità, infrazioni e inosservanze. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è trasferibile ed è rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi almeno novanta giorni prima della scadenza. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione. Infine l'articolo 8 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo, derivanti dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6.

5. Fitosanitari – Decreto 22 gennaio 2018, n. 33 in materia di prodotti destinati agli utilizzatori non professionali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 22 gennaio 2018, n. 33, recante *"Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali"* inizialmente previsto,

ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 150/2012, *"entro e non oltre il 26 novembre 2013"*.
(Vedi Com 25. Del 03. 05.2018)

A seguito della pubblicazione del decreto, il Ministero della Salute ha inoltre diffuso la nota n. 16639 del 20 aprile 2018, contenente ulteriori indicazioni. Dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 2 maggio sono consentiti per l'uso non professionale i prodotti autorizzati conformi ai requisiti di classificazione e taglia di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto, che disciplinano le misure transitorie previste, rispettivamente, per i PFnPO e per i PFnPE.

Le imprese interessate sono tenute ad avviare non oltre il 16 giugno (cioè entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento) la procedura di modifica dell'etichetta al fine dell'inserimento della dicitura *"prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali"* e della sigla pertinente in base alla tipologia di prodotto.

Con la dicitura sarà specificato anche il termine entro cui è consentito l'uso non professionale del prodotto, fissato in 6 o 24 mesi (fino allo 02/12/2018 o allo 02/05/2020) a seconda delle caratteristiche e della taglia del prodotto, e salvo che l'autorizzazione del prodotto non scada prima.

Il Ministero specifica che, a partire dal 16 agosto p.v., i prodotti che risulteranno privi della dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" saranno da considerarsi a esclusivo uso professionale. Dalla medesima data, pertanto, ne sarà vietata la vendita agli acquirenti utilizzatori non professionali che, in quanto tali, non sono dotati dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 150/2012 (il cd. *"patentino"*). L'utilizzatore professionale che intenda acquistare o utilizzare i prodotti destinati agli utilizzatori non professionali, tuttavia, sarà comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione e sarà soggetto a tutti gli adempimenti previsti per i prodotti per uso professionale (ad esempio in merito alla registrazione dei trattamenti, allo stoccaggio o allo smaltimento).

6. Indicazione di origine ingrediente primario

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 131 del 29 maggio 2018 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, *"recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento"*. **(Vedi nota n.33 del 13 giugno)**

Il regolamento disciplina l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario di un alimento quando questa sia diversa dall'origine indicata per l'alimento con qualunque mezzo come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche.

Fanno eccezione i *"termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche quando tali termini indicano letteralmente l'origine ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione d'origine o del luogo di provenienza"* (art. 1, par. 1).

L'art. 26, par. 3, del reg. 1169/2011 stabilisce che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato, ma non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario

oppure il paese o il luogo d'origine dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.

Il reg. 1169/2011 fornisce la seguente definizione di ingrediente primario: *"l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa"* (art. 2, par. 2, lett. q).

Il regolamento si applica, a decorrere dal 1 aprile 2020, sia quando l'origine dell'alimento è indicata volontariamente, sia quando è indicata obbligatoriamente ai sensi dell'art. 26, par. 2, lett. a), del reg. 1169/2011, cioè nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito all'origine reale dell'alimento. Il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 1151/2012, 1308/2013, 110/2008 o 251/2014, o in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa registrati, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardo all'applicazione dell'art. 26, par. 3, del reg. 1169/2011, anche a tali indicazioni (art. 1, par. 2).

L'indicazione potrà avvenire con riferimento a una delle seguenti zone geografiche.

Le informazioni devono essere apposte nello stesso campo visivo in cui è indicata l'origine dell'alimento. Se questa è indicata con parole, le informazioni devono avere caratteri grandi almeno il 75% di quelli utilizzati per l'indicazione dell'origine. In ogni caso i caratteri non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dall'art. 13, par. 2, del reg. 1169/2011 per la generalità delle indicazioni obbligatorie in etichetta, e quindi la parte mediana (altezza della x) deve essere pari o superiore a 1,2 mm (art. 3, par. 1, 2 e 3).

7 .Comunicazione della Commissione relativa a domande e a risposte sull'applicazione del Reg. 1169/2011

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 196 dell'8 giugno scorso è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'applicazione del Reg. 1169/2011, in cui vengono fornite risposte ad una serie di domande sollevate dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Il documento comunitario ha, infatti, lo scopo di assistere gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell'applicazione del provvedimento comunitario.

L'articolo 7 paragrafo 1 del provvedimento comunitario, precisa che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore *"suggerendo la presenza, tramite l'aspetto, la descrizione la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente naturalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente"*.

Il documento della Commissione chiarisce ad esempio che si ritiene necessaria l'applicazione dell'articolo 7 paragrafo 1, nel caso in cui nella pizza il formaggio venga sostituito con un prodotto diverso.

In tal caso sull'etichetta del prodotto deve essere riportato il nome del prodotto, seguito nelle immediate vicinanze dall'indicazione **dell'ingrediente di sostituzione**, stampati sulla confezione o sull'etichetta *"in modo tale da garantire la leggibilità e utilizzando un carattere la cui parte mediana sia almeno pari al 75 per cento dell'altezza della X della denominazione del prodotto e che comunque non sia inferiore a 1,2 mm"*.

La comunicazione precisa, inoltre, che spetta all'operatore trovare una denominazione adatta all'alimento, sempre conformemente alle norme sulla denominazione degli alimenti.

Le etichette **non possono essere facilmente amovibili** e devono essere esaminate caso per caso al fine di determinare se hanno tutti i requisiti necessari richiesti dal regolamento. La comunicazione chiarisce come deve essere determinata **la superficie** maggiore per lattine o per bottiglie. In particolare specifica che per gli imballaggi **con facce rettangolari o le scatole**, la superficie maggiore è facile da determinare e consiste nel lato intero maggiore della confezione interessata (altezza x larghezza), mentre per quelli che hanno **forme cilindriche** (ad esempio, lattine), la superficie maggiore può essere, invece, intesa come la superficie esclusi tappi, fondi e flange di coperchi e fondi nel caso delle lattine, e spalle e colli nel caso di bottiglie e brocche.

Sull'indicazione della quantità netta il regolamento prevede che *«quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non debba includere la glassa»*. Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell'alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

- doppia indicazione: peso netto: X g e peso netto sgocciolato: X g;
- indicazione comparativa: peso netto = peso sgocciolato = X g;
- indicazione unica: peso netto (senza glassa): X g.

La **data di congelamento o di primo congelamento** è obbligatoria solo per la carne congelata, per i preparati di carne congelata e prodotti della pesca non trasformati congelati

Il regolamento stabilisce solo che l'unità di consumo o la porzione siano facilmente riconoscibili e quantificate sull'etichetta. In caso di impiego di simboli o di pittogrammi, il loro significato deve essere chiaro e non indurre in errore il consumatore.

Le informazioni nutrizionali obbligatorie e facoltative devono rispettare un certo formato, che impone l'indicazione delle parole «energia» e «sostanze nutritive».

I prodotti riportati nell'allegato V sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un'indicazione nutrizionale. Tra questi ricordiamo i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (ad esempio farina, miele). Inoltre le esenzioni si applicano alle bevande alcoliche (con un contenuto alcolico superiore all'1,2 %) e agli alimenti non preimballati (salvo altrimenti disposto da una specifica normativa dell'UE o da norme nazionali). Se la dichiarazione nutrizionale è fornita a titolo volontario deve comunque rispettare le stesse regole della dichiarazione obbligatoria.

SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

1. Risoluzioni Ministero dello sviluppo Economico

Sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state pubblicate le seguenti risoluzioni:

- La risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018 che reca chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d'uso, da adibire interamente

a laboratorio cucina, con somministrazione dei pasti da effettuarsi esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale, che sarà attrezzata con tavoli e sedie. (**vedi nota n. 34 del 18 giugno**) In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si chiede se sia possibile avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande così organizzata e, qualora fosse considerato possibile, se la notifica sanitaria debba riferirsi esclusivamente al locale di produzione-preparazione dei cibi o anche alla parte esterna attrezzata con tavoli e sedie. Sulla base della normativa di riferimento (artt. 1, 3, comma 7 e 5, comma 6, L. n. 287/1991 e art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 59/2010), secondo il Ministero consegue che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può prescindere dall' utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima, avente peraltro la destinazione d'uso prescritta per detta tipologia di attività. Pertanto, l'utilizzo di una superficie esterna, deve intendersi come aggiuntiva e non come alternativa paritaria al locale adibito interamente a cucina. Per quanto riguarda la necessità della notifica sanitaria anche per la superficie esterna, il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di trasmettere la presente nota e il quesito al Ministero della Salute e all'Ufficio Semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la richiesta di un parere di competenza.

- La risoluzione n. 96599 del 12 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti in materia di vendite sottocosto e, nello specifico, se per le vendite, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (recante "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), ovvero effettuate senza comunicazione all'autorità comunale, sia previsto il superamento delle tre volte di vendite sottocosto in un anno, del numero di giorni e del numero delle referenze. Il Ministero dello Sviluppo Economico - richiamando anche quanto già precisato nella circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 - ha chiarito che nel caso di vendite sottocosto, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 218/2001, ovvero effettuate senza comunicazione all'autorità comunale, non si applica: - l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune; - l'obbligo di effettuazione delle vendite per sole tre volte nel corso dell'anno; - il limite di durata dei periodi di vendita non superiore a dieci giorni; - il limite delle cinquanta referenze (prodotti); - l'obbligo del decorso di un periodo pari a venti giorni tra una vendita sottocosto e l'altra, previsto all'art. 1, comma 5.

2.Indicazione nutrizionale

E' in fase di elaborazione la proposta italiana volta ad individuare una forma di espressione o di presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale.

E' stato costituito presso il ministero un gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta italiana che individui una forma di espressione o di presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011. (comma 1, art.1 del decreto costitutivo). La Commissione ha deciso di organizzare una serie di incontri tra il gruppo di lavoro sul regolamento FIC volti, infatti, a fornire input per la stesura della relazione sull'uso di forme aggiuntive di espressione e presentazione, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di un'ulteriore armonizzazione in questo campo, ai sensi del reg. 1169/2011. La relazione è attesa per la fine del 2018 da parte della Commissione. In particolare, obiettivo di questi incontri

è quello di focalizzare la discussione sugli aspetti tecnici dell'etichettatura nutrizionale FOP, includendo una discussione dei sistemi esistenti e della loro utilità per i consumatori.

La delegazione italiana presenterà una sintesi di quanto elaborato in questi mesi dal Gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta italiana di una forma di espressione o di presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale.

3. Linee guida home food e home restaurant

Il Ministero della Salute sta lavorando, insieme alle Regioni, alla stesura di linee guida in materia di home food e home restaurant. Una volta ultimate, le linee guida dovrebbero essere approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Gli operatori che si occupano di home restaurant dovrebbero essere equiparati, dal punto di vista igienico-sanitario, a qualsiasi altro OSA, e in quanto tali tenuti al rispetto delle previsioni del reg. 852/2004 in materia. Inoltre, le linee guida dovrebbero contenere un riferimento alla necessità che gli operatori consentano eventuali ispezioni nelle loro abitazioni da parte delle autorità sanitarie.

Riguardo, invece, alla preparazione domestica di alimenti destinati a essere consumati altrove, le linee guida dovrebbero principalmente mirare ad assicurare che tale produzione, comunque limitata, rispetti gli stessi standard di sicurezza previsti per la produzione industriale.

4. Linee guida speco alimentare 2015.2018

La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Dgisan) del Ministero della salute ha redatto delle linee guida rivolte ad aziende ed enti che operano nella ristorazione collettiva per prevenire e ridurre lo spreco. Nel documentosi consiglia di migliorare la pianificazione dei pasti, ottimizzando l'acquisto di una giusta quantità di materie prime grazie al contributo di una procedura di prenotazione individuale, semplificata e flessibile, oltre a progettare menu per i pazienti che seguono determinate diete con un numero ridotto di scelte e porzioni differenti.

Secondo il dicastero sarebbe auspicabile avvicinare il più possibile i centri cottura alle scuole servite, anche se negli ultimi anni la tendenza è stata quella di chiudere le cucine nei singoli edifici delegando la produzione dei pasti a cucine centralizzate in grado di servire più scuole.

Si consiglia anche di inserire una seconda razione di frutta e utilizzare gli avanzi giornalieri di frutta, pane e budini del pranzo per preparare la merenda del giorno dopo, oppure di darli ai ragazzi per portarli a casa. Sarebbe necessario anche rendere i locali mensa più accoglienti e adeguati al consumo dei pasti. Tuttavia la nota del ministero della Salute precisa che non si riesce a evitare lo spreco sarebbe opportuno favorire una sinergia tra i gestori delle mense, i servizi sociali dei comuni e gli enti di volontariato per distribuire i pasti avanzati. Per il cibo che invece resta nel piatto, invece, il destino è quello del compostaggio.

Agricoltura e Pesca

1. Nota Anci -somministrazione non assistita

Lo scorso 5 marzo 2018 l'ANCI ha emanato, una "Nota di indirizzi in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)" per fornire alle Amministrazioni indicazioni interpretative della normativa in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli svolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, riguardo all'effettuazione della c.d. "somministrazione non assistita" nell'ambito della predetta attività di vendita.

In particolare la legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) ha introdotto l'art. 1, comma 499, della che ha novellato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 inserendo nel comma 8-bis le parole *"vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, ..."*. Conseguentemente, nell'ambito dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, comprensiva della eventuale "somministrazione non assistita" degli stessi effettuata utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, è possibile che il medesimo imprenditore eserciti quello che oramai viene definito lo *"street food agricolo"*, naturalmente nel rispetto delle vigenti normative igienicosanitarie.

Il documento contiene indicazioni sullo svolgimento dello *"street food agricolo"*, in particolare lo *"street food"* può essere svolto in tutto il territorio della Repubblica senza che rilevi l'ubicazione dell'azienda agricola di produzione e può essere svolto nel corso di tutto l'anno.

Relativamente alle attrezzature utilizzabili, si prevede l'impiego di *"strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola"* che deve intendersi quale possibilità per l'imprenditore agricolo di servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 cod. civ.), purché idoneo dal versante igienicosanitario alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari. Tali strutture devono essere *"nella disponibilità dell'impresa agricola"* e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell'impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace.

La nota chiarisce che possono essere posti in vendita, anche in modalità *"street food"*, *"prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici"*. Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita strutture mobili, i prodotti devono presentarsi *"già pronti per il consumo"*, intendendosi per tali, conformemente alla interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia, quelli che non necessitino di cottura sul posto per essere consumati.

L'attività può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

2. Proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare

Lo scorso 12 aprile 2018, in COMAGRI è stata presentata la proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Il provvedimento si limita a cercare di definire un campo di azione comune identificando (art. 3) una lista minima di pratiche commerciali sleali.

In particolare si segnala l'impianto definitorio (art. 2) che contempla una definizione di prodotti alimentari deperibili di difficile lettura e che ovviamente rischia di condizionare l'intera applicazione della direttiva anche per quanto riguarda, per esempio, l'applicazione delle sanzioni.

Come è noto su questo argomento nel nostro Paese è in vigore dal 2012 la normativa costituita dall'art. 62, e successivi provvedimenti, affidata alla competenza dell'Antitrust.

A tal proposito ricordiamo che presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stata costituito un tavolo di lavoro in cui sono stati coinvolti tutti gli stakeholder.

3. Bando mense scolastiche certificate

È attiva sul sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) la piattaforma informatica per ricevere le domande delle stazioni appaltanti per le mense biologiche certificate.

"È la prima volta in Italia che vengono definite e regolate le mense biologiche, dando così maggiori informazioni agli studenti e alle famiglie. Già lo scorso dicembre erano stati presentati i criteri di classificazione, concordati con il Ministero dell'Istruzione, le Regioni e i Comuni, e i marchi che identificano le mense biologiche scolastiche. La norma, infatti, prevede che le scuole che vorranno utilizzare il marchio volontario dovranno inserire delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate", si legge in una nota del Mipaaf.

Per le mense scolastiche biologiche è stato previsto anche un fondo ad hoc, che, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, verrà ripartito tra le diverse Regioni, secondo quanto stabilito dal decreto Mipaaf del 22 febbraio 2018-..

4. Circolare sulle modalità di coltivazione e regole florovivaistiche

Sul sito del Mipaaf è stata pubblicata la circolare riguardante le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa. La circolare ribadisce che la coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo, di seguito THC, per gli usi consentiti dalla legge.

"Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell'ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione" - dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero -, "in questo modo agevoliamo anche l'attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti".

Nel documento sono richiamate le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso riferimento al tasso di THC il cui limite rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore. In caso venga accertato che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.

In particolare nella circolare vengono chiariti e precisati i seguenti profili :

- È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.

- Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
- Secondo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l'azienda vivaistica di produzione.
- La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
- L'attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia.

Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.